

## Cassazione Civile Sent. n. 2091 del 02-02-2005

### Svolgimento del processo

Con provvedimento 3.4.2002 la Commissione Centrale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di cui al DPR 136/90 respinse la domanda di riconoscimento proposta dai cittadini iracheni Laith Gibraeel Danial e Maeda Audisho Moshi. Adito dai predetti stranieri, il Tribunale di Firenze con ordinanza 4.12.2002 di contro riconobbe in capo agli istanti la sussistenza dei presupposti legittimanti il riconoscimento dello status ma la Corte di Firenze, alla quale l'Avvocatura Distrettuale (per la Commissione Centrale) aveva proposto reclamo, nel contraddittorio degli stranieri stessi ed in riforma dell'ordinanza reclamata, respinse la domanda. Affermò quella Corte in motivazione che anche nella materia del procedimento di attribuzione dello status di rifugiato doveva valere il principio dell'onere probatorio, che la vicenda narrata dai ricorrenti non riceveva dagli atti alcuna verifica probatoria, che neanche soccorrevano le informazioni acquisite, in particolare non rilevando la decisione resa - su richiesta di parenti dei reclamati - da Tribunale tedesco, che di nessun significato pareva poi il fatto che i reclamati professassero la fede cristiana. Per la cassazione di tale decreto gli stranieri hanno proposto ricorso il 26.7.2003. La Commissione Centrale ed il Ministero - intimati - non hanno svolto difese.

### Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso viene denunciata la illegittimità del diniego di iniziativa istruttoria officiosa perpetrata dalla Corte di merito, così da determinare la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e la mancata applicazione dell'art. 2727 c.c.. Con il secondo motivo, quindi, ci si duole che, per effetto delle carenze appena rammentate, si sia finito per violare gli artt. 2 - 3 - 113 c. 1 Cost, 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, la Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, la posizione comune dell'U.E. 96/196/GA1, la legge 96/70, la Convenzione di Dublino del 15.6.1960, l'art. 63 del Trattato della U.E. e l'art. 18 della Carta U.E. del 2000. Con il terzo motivo ci si duole del mancato ricorso al notorio con riguardo alla situazione politica irachena del periodo, sì da violare l'art. 115 c. 2 c.p.c.. Con il quarto motivo si ripropongono domande riconvenzionali ed incidentali non accolte, relative alla condanna alle spese ed al ristoro per responsabilità aggravata. Ritiene il Collegio che, assorbita restando la cognizione del quarto motivo afferente il regime degli accessori, debbano essere congiuntamente trattate le censure contenute nei primi tre motivi, posto che essi denunciano il malgoverno di strumenti istruttori e conoscitivi dal quale sarebbe derivato un approdo decisionale confliggente con il diritto allo status assicurato da fonti interne ed internazionali.

Va premesso che coloro che invocano il riconoscimento dello status di rifugiato azionano un diritto soggettivo (come sempre affermato da questa Corte dopo le chiarificatrici S.U. 907/99) ma che la statuizione adottata, con decreto, all'esito del procedimento camerale è sottoposta al ricorso a questa Corte nei ristretti limiti dell'art. 111 Cost. e quindi senza la possibilità di invocare un sindacato sulla coerenza, completezza, logicità motivazionale del decum.

Va ancora premesso - con riguardo al contestato diniego del 3.4.2002 - che l'intera vicenda, nella sua disciplina procedimentale e nella regolamentazione dell'impugnazione avverso il diniego, resta regolata dall'art. 1 del D.L. 416/89 conv. in L. 39/90 rimasto in vigore pur dopo l'entrata in vigore del D.leg. 286/98 (che all'art. 47 lett. E ebbe ad abrogare gli artt. 2 e seguenti della disciplina del 1990 ma non l'art. 1 afferente la materia che qui rileva). Infatti, come da questa Corte già rammentato (Cass. 11441/04), la materia del procedimento di riconoscimento dell'asilo e dello status di rifugiato è stata interamente rivista dall'art. 32 della legge 189/02 (intitolato alla procedura semplificata) che ha introdotto dopo l'art. 1 sopra richiamato gli artt. da 1 bis a 1 septies recanti

significative innovazioni procedimentali e procedurali: ma tal nuova disciplina non può trovare applicazione posto che ai sensi dell'art. 34 c. 3 della legge del 2002 (entrata in vigore il 10.9.2002) le nuove regole avrebbero dovuto trovare applicazione a decorrere dalla entrata in vigore del nuovo regolamento (di cui all'art. 1 bis c. 3 come modificato), da emanarsi, in sostituzione di quello approvato con DPR 136/90, entro il 10.3.2003. Ma neanche in tal data essendo stato il regolamento approvato (a tal incumbente essendosi provveduto soltanto con il D.L. 16.9.2004 n. 303) ne consegue che l'intera vicenda processuale del ricorso di Laith Gibraeel Danial e di Maeda Audisho Moshi è stata regolata dalla previgente disciplina.

Va poi ricordato (cfr. anche Cass. 13517/04 - 8067/02 - 5055/02) che l'attribuzione dello status di rifugiato spetta - in base al disposto della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata dalla L. 722/54) e per gli effetti di cui agli artt. 10 e 19 c. 1 del D.leg.

286/98 e del cit. art. 1 del D.L. 416/89 conv. in L. 39/90 - a colui che versi nel fondato timore di essere perseguitato nel suo paese d'origine in ragione di idee, fede, religione, razza etc..

Fatte queste premesse, non pare al Collegio che le censure mosse dai ricorrenti al decreto impugnato - là dove ha preso le mosse dalla necessità della ragionevole certezza che gli istanti il riconoscimento dello status provino di avere diritto a tale status - colgano nel segno.

Ha osservato la Corte fiorentina che i due iracheni potevano invocare a sostegno del fumus persecutionis a loro danno soltanto fatti privi di alcuna rilevanza, quali l'essere essi dei fuggiaschi (che quindi potevano aver abbandonato l'IRAQ per le più varie ragioni) o l'aver loro dichiarato una fede cristiana (pervero professata anche dal vice premier pro tempore di quel paese) o, ancora, l'aver alcuni loro congiunti ricevuto lo status per decisione di un Tribunale tedesco (decisione priva di efficacia riflessa di sorta); ed ha soggiunto quella Corte la non persuasività della personale ricostruzione del loro allontanamento, definendo il narrato come una non verificabile vicenda poliziesca.

Non ha affatto richiesto, invece, la Corte di merito, una diabolica prova rigorosa della persecuzione (che certo non sarebbe potuta emergere da attestazioni ufficiali del governo perseguitante), nè ha mancato di attivare propri specifici poteri di indagini (non scorgendosi a quali indagini essi si sarebbero dovuti indirizzare).

Nè, ancora, vi è stato censurabile rifiuto del ricorso al "fatto notorio", posto che la Corte territoriale ha correttamente rilevato che non spetta il riconoscimento de quo a qualunque soggetto che si allontani da un paese nel quale, notoriamente, sussista grave e diffusa compressione dei diritti civili, lo status spettando solo a colui che versi nel fondato timore di essere personalmente perseguitato in ragione delle proprie idee o della propria condizione.

E l'aver negato che di tale personale condizione sussistesse alcun ragionevole indizio - la certa base fondante del ragionamento per presunzioni invocato dai ricorrenti - è frutto di una logica e motivata valutazione che non è in alcun modo censurabile nella sede del ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., una volta che la motivazione resa sia - come nella specie - esistente, chiara ed inequivocamente comprensibile.

Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso va quindi respinto, senza provvedere sulle spese stante la assenza di attività difensiva degli intimati.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2004.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2005